

Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243
PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI TERAMO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

EX ART. 414 C.P.C.

(Con istanza per la determinazione delle modalità di notificazione nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.)

Nell'interesse del prof. **CORI Vincenzo** (C.F. CROVCN88D12A488S) nato ad Atri (TE) il 12.04.1988 e residente in Cellino Attanasio (TE) alla via c/da Stampigliano n.23, rapp.to e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Modestino Iannaccone (C.F. NNCMST83D28F839X), con il quale elett.te domicilia in Bellante (TE) alla via Nazionale n. 86 presso lo studio dell'Avv. Rosa Franca Lucanto Borzino e con elezione di domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

L'Avv. Modestino Iannaccone chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente procedura vengano inoltrate al seguente numero di fax 028186378 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

contro

MIUR (C.F. 80185250588) - Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca - in persona del Ministro quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, con sede in l'Aquila alla via Buccio di Ranallo - C.A.P. 67100 - PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USR (C.F. 93028190663) - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te



Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, con sede in l'Aquila alla via Buccio di Ranallo – C.A.P. 67100 – PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

USP (C.F. 80004250678) - Ufficio V ambito territoriale per la provincia di Teramo - in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, con sede in l'Aquila alla via Buccio di Ranallo – C.A.P. 67100 – PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

Istituto d'Istruzione superiore "Di Poppa - Rozzi" (C.F. 80003110675) in persona del dirigente scolastico quale legale rapp.te p.t., con sede in Teramo alla via F. Barnabei n.2, rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, con sede in l'Aquila alla via Buccio di Ranallo – C.A.P. 67100 – PEC: ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti

dei docenti inseriti nelle GPS II fascia del personale docente ed educativo scuola secondaria di I e II grado (A.S. 2022/24) relative alla provincia di Teramo che potrebbero subire un potenziale pregiudizio dall'accoglimento della domanda del ricorrente.

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente all'attribuzione del corretto punteggio afferente la valutazione dei titoli, ai sensi della Tabella A/10 allegata all'O.M. n.112/2022, nelle GPS II fascia del personale docente ed educativo della scuola secondaria di I e II grado (A.S. 2022/24 e successive), relative alla provincia di Teramo per le cassi di concorso A051 – A031 – A034 – A052 – A060.



FATTO

1. In data 28.05.2022, l'odierno ricorrente presentava domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS I fascia del personale docente ed educativo della scuola secondaria di I e II grado - biennio 2022/24 - relative alla provincia di Teramo per le classi di concorso A051 - A031 - A034 - A052 - A060. **(doc.1)**

2. L'USR Abruzzo, con provvedimento n.8700 del 24.08.2022, depennava il ricorrente dalla I fascia delle GPS, in quanto il provvedimento giudiziario (sentenza n. 5668/2020 del TAR Lazio) indicato ai fini dell'accesso nelle suddette GPS non equivarrebbe al riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero. **(doc.2)**

3. Al di là di ogni considerazione sul punto che non rappresenta oggetto dell'odierno giudizio, il ricorrente successivamente all'esclusione dalla prima fascia, veniva inserito nella seconda fascia delle medesime graduatorie, relativamente alle classi di concorso A051 - A031 - A034 - A052 - A060.

4. Con provvedimento n.8849 del 26.08.2022, la prefata amministrazione disponeva la pubblicazione delle GPS per le supplenze della provincia di Teramo di I e II fascia del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado valide per il biennio 2022/2024. **(doc.3)**

5. In data 29.08.2022 con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USP di TERAMO delle relative GPS, il ricorrente prendeva contezza del fatto che il punteggio attribuitogli non era stato correttamente computato. Invero il sig. Vincenzo Cori constava l'errata valutazione del titolo di accesso nonché la mancata valutazione degli ulteriori titoli professionali, accademici e culturali come previsto dalla Tabella A/10 allegata all'O.M. n.112/2022. **(doc.4)**



Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

6. Pertanto il docente il 29.08.2022 inoltrava reclamo all'ufficio scolastico competente, evidenziando l'erroneità del punteggio e chiedendo la rettifica dello stesso sulla base dei titoli in suo possesso. (**doc.5**)

7. Nonostante il reclamo del docente, l'amministrazione resistente non procedeva alla rettifica del punteggio.

QUESTO LO STATO DEI FATTI E ATTI DI CAUSA.

Alla stregua delle narrate circostanze in fatto, il ricorrente di cui in epigrafe, rapp.to difeso e dom.to come in atti si pregia sottoporre all'attenzione dell'ON.LE giudice adito le seguenti considerazioni in

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A/10 DELL'O.M. N.112 DEL 06.05.2022 - ILLEGITTIMITA' DELLE GPS II FASCIA PER LA PROVINCIA DI TERAMO 2022/24 - ILEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO N.849 DEL 26.08.2022 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE.

In via preliminare sulla giurisdizione del giudice ordinario.

Questo procuratore, preliminarmente, evidenzia come il ricorrente lamenti un'impropria valutazione del punteggio nelle GPS II fascia del personale docente ed educativo scuola secondaria di I e II grado - A.S. 2022/24 - per la provincia di Teramo. Il *petitum* del presente giudizio è costituito da un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del punteggio spettante al docente tenuto conto del titolo di accesso nonché degli altri titoli culturali. Perciò, l'oggetto della domanda non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo in quanto tale, ma la lesione di un diritto prodotta da un atto amministrativo.



Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

In proposito il Consiglio di Stato ha precisato che “*al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione (...) occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio*” (**cf. Cons. Stato, sent. n. 8663 del 23.12.2019; Cass., Sez. Un., sentenza n. 17123 del 26.06.2019**)

Confacente al caso in esame:” *Non viene infatti contestato alcun atto generale dell’amministrazione scolastica, ma la graduatoria provinciale in ordine alla quale non viene in rilievo alcun criterio discrezionale di valutazione (ne è prevista la costituzione di una commissione giudicatrice), ma solo il riscontro oggettivo e automatico del possesso di alcuni titoli necessari ai fini della determinazione del punteggio da assegnare ai candidati dei quali viene verificata la mera sussistenza, con l’attribuzione di un punteggio già predeterminato, dunque, atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché la pretesa consiste solo nella conformità o difformità a legge degli atti di gestione della graduatoria.*” (**cf. TAR Brescia, sentenza n. 321/2021; Cass. Sez. Unite, ordinanza n.16756/2014; Cass. Sez. Unite, ordinanza n.25840/2016**)

Inoltre, l’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “*tutte*” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “*incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro*”.

Va quindi, declinata a priori ogni ipotesi di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.



Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

Sulla competenza territoriale.

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del MIUR e delle altre articolazioni territoriali trova pacificamente applicazione il 5 comma dell'art. 413 c.p.c. per cui: *“competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della PA è il giudice nelle cui circoscrizioni ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessione del rapporto”*.

Nel caso di specie il ricorrente presta servizio presso l'I.I.S. “DI POPPA – ROZZI” di Teramo con contratto a tempo determinato.

Nel merito.

Al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Il MIUR, con l'O.M. 112/2022, ha avviato la procedura per l'inserimento e/o aggiornamento delle GPS di I e II fascia valide per il biennio 2022/2024, utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenze.

In seno all'ordinanza ministeriale, il MIUR ha allegato le tabelle di valutazione dei titoli, secondo cui ogni aspirante è tenuto a rendere all'atto della domanda le proprie dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, afferenti i dati anagrafici, i titoli di studio, i titoli di servizio, i titoli culturali, professionali e accademici.

Più precisamente l'ordinanza in commento ha disposto all'art.3, comma 2: *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8,9,10,11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate (..)”*



Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

Invece all'art. 3, comma 3 ha previsto che *"Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera e)"*

Come argomentato, il ricorrente secondo il disposto normativo di riferimento ha presentato la domanda di aggiornamento delle GPS I fascia per la provincia di Teramo tramite il portale telematico.

Tuttavia, all'atto del suo deperimento dalla prima fascia, è stato inserito nella seconda fascia con un punteggio errato.

Per ciò che concerne la *res litigiosa*, l'amministrazione ha riconosciuto al docente, all'atto della collocazione nella II fascia delle GPS, solo il titolo di accesso e il servizio svolto senza considerare gli ulteriori titoli indicati dettagliatamente dal ricorrente in occasione della presentazione della domanda per l'aggiornamento delle GPS I fascia.

Infatti la nuova ordinanza prevede che in caso di assenza del titolo abilitante, che giustifica l'ingresso nella prima fascia, l'aspirante è inserito di riflesso nella fascia spettante di diritto sulla base dei titoli effettivamente posseduti *ex art. 7, comma 4, lett. e)*.

Ne consegue in questo modo che il docente partecipa, di converso all'esclusione dalla prima fascia, all'inserimento a pieno titolo in II fascia delle GPS e non all'aggiornamento.



Modestino Iannaccone

AVVOCATO

Napoli - Salerno

Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

In verità, nonostante la segnalata violazione di legge e il conseguente errore nell'attribuzione del punteggio ascrivibile ad un calcolo anomalo generato dal sistema informatico, l'amministrazione non ha provveduto a rettificare il punteggio.

L'illegittimità dell'azione amministrativa è evidente alla luce della Tabella A/10 di valutazione dei titoli allegata all'O.M. n.112/2022.

Nel dettaglio l'amministrazione all'esito delle operazioni, ha riconosciuto al prof. Vincenzo Cori per le diverse classi di concorso il seguente punteggio complessivo:

- A031 punteggio totale 35 di cui 12 punti titolo di accesso e 23 punti anni di servizio;
- A051 punteggio totale 52 di cui 12 punti titolo di accesso e 40 punti anni di servizio;
- A052 punteggio totale 35 di cui 12 punti titolo di accesso e 23 punti anni di servizio;
- A034 punteggio totale 41 di cui 12 punti titolo di accesso e 29 punti anni di servizio;
- A060 punteggio totale 35 di cui 12 punti titolo di accesso e 23 punti anni di servizio.

senza esaminare gli ulteriori titoli in possesso del ricorrente che sono riportati di seguito secondo la Tabella A/10:

A.1	Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110	Il voto di laurea del docente è 110 (doc.6) (33 x 0,50) punti 16,5
B.3	Laurea triennale (doc.6)	punti 1,5
B.4	Diploma istituto tecnico (doc.7)	punti 1,5
B.9	Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni (doc.8)	Per ciascun anno punti 12 (12 x 3) punti 36



Modestino Iannaccone

AVVOCATO

Napoli - Salerno

Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

B.15	Certificazioni linguistiche (doc.9)	c1 punti 4 c2 punti 6 tot. 4+6 punti 10
B.16	Master universitario (doc.10)	punti 1
B.18	Certificazioni informatiche (doc.11)	0,5 per ogni titolo (3 x 0,5) punti 1,5
		Punteggio totale 68

Appare evidente che non risultano assegnati al ricorrente 68 punti che si vanno ad aggiungere a quelli attribuiti per ciascuna delle classi di concorso come segue:

	Punteggio assegnato	Punteggio da riconoscere	Punteggio rettificato
A051	52	68	120
A031	35	68	103
A034	41	68	109
A052	35	68	103
A060	35	68	103

L'azione amministrativa è illegittima nella parte in cui ha omesso di rettificare il punteggio del ricorrente e quindi di attribuire al medesimo il punteggio legittimamente spettante.

E' chiaro che a fronte del reclamo inoltrato, l'amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso al ricorrente e non al contrario, pregiudicare lo stesso in modo irreparabile, invero obiettivo primario dell'amministrazione deve infatti essere quello di privilegiare il dato sostanziale avuto riguardo a tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.



Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

L'errore riscontrato all'atto della pubblicazione delle GPS è attribuibile unicamente al mal funzionamento della piattaforma telematica, che si è rilevata assolutamente inadeguata.

In tal senso l'azione amministrativa non può che ritenersi viziata da eccesso di potere riconducibile alla totale mancanza di istruttoria, infatti l'amministrazione, anche a fronte del reclamo inoltrato del ricorrente ha serbato un assoluto immobilismo.

Non si comprende, dunque, quale sia la *ratio* di tale illegittima decurtazione, anche in considerazione dell'evidenza che trattasi di un errore di sistema.

In verità la piattaforma informatica deve rappresentare un sistema di semplificazione non potendosi tradurre al contrario in uno strumento che possa pregiudicare le singole posizioni, specie se per gli errori non imputabili ai docenti.

Non vi è dubbio, infatti, che l'utilizzo del sistema informatizzato non può e non deve compromettere la correttezza formale e sostanziale della posizione degli utenti.

In tal senso per acclarata giurisprudenza: *"se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze, ma vi è altresì la responsabilità almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possono soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto comunque recessivo, delle procedure informatiche."* **(TAR Trentino Alto Adige, sentenza n.149 del 15.04.2015)**

In termini analoghi: *è iniqua ed illegittima un'esclusione – basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di*



Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

strumento di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc) ma solo su circostanze formali imposte dal sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestite in modalità telematica.” (TAR Lazio Roma, sentenza n. 1546/2011)

Infatti come affermato da giurisprudenza, la piattaforma telematica non può costituire strumento discriminatorio o lesivo degli interessi dei candidati avuto riguardo in particolare alle ipotesi in cui eventuali errori siano attribuibili solo ad un malfunzionamento del portale. **(TAR Toscana, sentenza n. 1073/2016)**

L'omessa rettifica del punteggio del ricorrente si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta.

In questa prospettiva l'azione amministrativa non può che ritenersi posta in essere in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionale alla piena tutela degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza.

Infatti, il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento



Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

dell'attività della pubblica amministrazione *ex art. 97 Cost.* (**cf. Consiglio di Stato, sentenza n. 7975 del 22.11.2019**)

Dal principio in commento, secondo il disposto di cui **all'art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell'UE**, discende la garanzia degli interessi dei privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo. In tal senso il diritto all'imparzialità si sostanzia, in concreto, nella pretesa del soggetto privato a che l'organo amministrativo compia un'istruttoria completa e valuti in maniera adeguata tutti gli elementi giuridico fattuali coinvolti.

La mancata rettifica del punteggio costituisce fonte di un pregiudizio irreparabile.

Difatti l'erronea assegnazione del punteggio è tale da non consentire al docente la possibilità di conseguire contratti a tempo determinato alla cui stipulazione avrebbe diritto in virtù di una sua corretta collocazione in graduatoria.

Quindi l'unico criterio meritocratico adottato per stilare le graduatorie è quello basato sul corretto punteggio, con la conseguenza che nessun altro criterio alternativo possa ritenersi maggiormente meritevole di adozione. (**cf. Tribunale di Ragusa, sez. lavoro, sentenza 2020**)

Sulla scorta di ciò ne consegue che la resistente ha agito in contrasto al principio meritocratico delle graduatorie.

Il pregiudizio in discorso è ancor più evidente avuto riguardo alla validità temporale delle graduatorie, fissata in due anni, nonché al futuro aggiornamento delle graduatorie medesime, posto che il ricorrente vanterà un punteggio di partenza errato e non rispondente ai titoli posseduti.



Modestino Iannaccone

AVVOCATO

Napoli - Salerno

Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

Di talché l'azione dell'amministrazione ed i provvedimenti impugnati appaiono meritevoli di una declaratoria di illegittimità. Tutto ciò premesso il prof. Cori Vincenzo, come rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

All'ON.LE Giudice del lavoro adito, in accoglimento del presente ricorso, previa adozione del decreto di fissazione di udienza e comparizione parti, così provvedere:

- 1) ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità e/o disporre la disapplicazione delle graduatorie provinciali (GPS) di II fascia per le supplenze del personale docente ed educativo della scuola secondaria di I e II grado (A.S. 2022/24) relative alla provincia di Teramo, in uno con il provvedimento n. 8849 del 26.08.2022 a mezzo del quale ne è stata disposta la pubblicazione, nella sola parte in cui non risulta applicata al ricorrente la tabella A/10 dell'O.M. n.112/2022, ai fini della corretta valutazione dei titoli di accesso e degli ulteriori titoli culturali, professionali e accademici;
- 2) ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto del ricorrente alla rettifica del punteggio complessivo relativo alla valutazione dei titoli di accesso e degli ulteriori titoli culturali, professionali e accademici, ai sensi della tabella A/10 dell'O.M. n.112/2022, nelle GPS II fascia del personale docente ed educativo della scuola secondaria di I e II grado (A.S. 2022/24 e successive) relative alla provincia di Teramo per le cassi di concorso A051 – A031 – A034 – A052 – A060 come segue:

	Punteggio assegnato	Punteggio da riconoscere	Punteggio rettificato
A051	52	68	120
A031	35	68	103



Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

A034	41	68	109
A052	35	68	103
A060	35	68	103

e per l'effetto **DICHIARARE** il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie;

3) ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo dell'Amministrazione resistente alla convalida del punteggio complessivo relativo alla valutazione dei titoli di accesso e degli ulteriori titoli culturali, professionali e accademici, ai sensi della tabella A/10 dell'O.M. n.112/2022, nelle GPS II fascia del personale docente ed educativo della scuola secondaria di I e II grado (A.S. 2022/24 e successive) relative alla provincia di Teramo per le cassi di concorso A051 – A031 – A034 – A052 – A060 come segue:

	Punteggio assegnato	Punteggio da riconoscere	Punteggio rettificato
A051	52	68	120
A031	35	68	103
A034	41	68	109
A052	35	68	103
A060	35	68	103

con il consequenziale corretto riposizionamento nelle suddette graduatorie;

4) CONDANNARE la resistente Amministrazione, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese dei diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi del D.L. 98/11, e ss., si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile; si dichiara, altresì, ai fini della presente controversia l'esenzione dal contributo unificato di



Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 9 comma 1° bis D.P.R.
30/5/2002 n. 115 e ss.

Si offrono in comunicazione i seguenti atti e documenti:

- Ricorso ex art. 414 c.p.c.;
 - Procura *ad litem*;
 - Dichiarazione esenzione contributo unificato;
 - Copia documento d'identità.
1. Domanda di inserimento/aggiornamento GPS;
 2. Provvedimento n.8700 del 24.08.2022;
 3. Provvedimento n.8849 del 26.08.2022;
 4. GPS II fascia per la Provincia di Teramo;
 5. Reclamo del 29.08.2022;
 6. Laurea magistrale e triennale;
 7. Diploma istituto tecnico superiore;
 8. Assegni di ricerca;
 9. Certificazioni linguistiche;
 10. Master II livello;
 11. Certificazioni informatiche.

Salerno - Teramo *li 04.10.2022*

Avv. Modestino Iannaccone

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI
CONTROINTERESSATI (EX ART.151 C.P.C)**

Il sottoscritto procuratore rivolge, altresì, istanza *ex art. 151 c.p.c.*
A tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti
interessati; premesso che il presente ricorso ha ad oggetto il
riconoscimento del diritto del ricorrente meglio identificato in atti,



Modestino Iannaccone
AVVOCATO
Napoli - Salerno
Cell. 339 8832243

PEC: avv.modestinoianaccone@pec.giuffre.it

che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i docenti inseriti nelle GPS II fascia del personale docente ed educativo per la provincia di Teramo che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso; considerata l'ampia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

VOGLIA

la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., **autorizzare:**

La notificazione del ricorso e del relativo decreto fissazione udienza ai potenziali contro-interessati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR - USR Abruzzo - USP - Ufficio V Ambito territoriale per la Provincia di Teramo.

Salerno - Teramo *lì 04.10.2022*

Avv. Modestino Iannaccone

